

Dott. Vincenzo Loiacono

NOTAIO IN BRINDISI

CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI IN **LECCE**

NOTA PER TRASCRIZIONE

DI CONTRATTO DI CESSIONE IN PROPRIETA' DI ALLOGGIO
POPOLARE COSTRUITO COL CONTRIBUTO O CONCORSO DELLO
STATO CON PAGAMENTO RATEALE DEL PREZZO

(D. P. R. 17-1-1959, n. 2 e successive modificazioni)

Rep. N. **144483/6575**

a favore di

DE MITRI Rosa ved. Morelli, nata il 19 ottobre 1912
ad Ostuni ed ivi domiciliata alla via M. Mindelli, 11

c o n t r o

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA
DI BRINDISI (I. A. C. P.)

Con atto autenticato dal Dottor VINCENZO LOIACONO, Notaio in
Brindisi, in data **27 luglio 1971**, qui registrato il **30 luglio 1971**
al N. **7024**- Mod. II, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Brindisi (I. A. C. P.) ha venduto a **De Mitri Rosa**

l'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di **Ostuni**

alla Via **M. Mindelli c. 11** piano **1°** - scala **B** - int. **28**

composto di n. **2** vani utili e di n. **1½** accessori oltre la proprietà
pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise.

L'alloggio confina **nord:alloggio scala A int. 23 = est:via**
provinciale per Ceglie ed alloggio int. 29 scala B =
sud:vano scala B ed alloggio int. 29 = ovest: via Mons.
Mindelli

Il compratore dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e	giuridico dell'alloggio e pertanto di ricevere in proprietà l'immobile, come	sopra venduto, con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e con-	dizioni in cui si trova, senza nessuna garanzia per vizi occulti.	ART. 4° — La presente compra-vendita viene fatta ed accettata per il prezzo	di Lire Novecentoquarantaseimila cento (L. 949.138 = trecento	quale risulta (per gli alloggi ultimati prima del primo luglio 1961) dal valore	venale stabilito dalla Commissione di cui all'articolo sei del D. P. R.	17 gennaio 1959, Numero 2 e successive modificazioni, ridotto del 30%	a norma dell'articolo 6 del citato D.P.R. Numero 2 e successive modificazioni.	La presente compra-vendita viene fatta ed accettata per il prezzo di Lire	===== (L.) quale risulta	(per gli alloggi ultimati dopo il primo luglio 1961) dal costo di costruzione	del alloggiamento, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 27-4-1962	N. 2341 del Ufficio del Genio Civile di Brindisi al notaio del circondario di Brindisi	Tale prezzo sarà pagato in numero dodici rate mensili costanti	posticipate di Lire Ottantatre mila quaranta (L. 83.049) nov	per anni uno a decorrere dal 1° luglio 1971 e quindi	fino al 30 giugno 1972 quali risultano dall'applicazione del tasso del	cinque per cento (5%). — Il versamento delle rate mensili predetto sarà ef-	fettuato dall'acquirente unicamente sul conto corrente postale numero 26-2171	intestato a Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi	— « Servizio Cassa Depositi e Prestiti per alienazione stabili » con il vincolo:	« vincolato per prelievi unicamente a mezzo postaggio a favore del conto cor-	rente postale Numero 1/10179 intestato a Cassiere Cassa Depositi e Prestiti	— Tesoriere Centrale dello Stato — Ricavato cessioni case popolari ».	Ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 17-1-1959, N. 2 il trasferimento della proprietà	
---	--	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--------------------------------------	--	---	---	---	--	--	---	---	---	--	--	---	---	---	---	--

	dell'alloggio avverrà quando il prezzo suindicato sarà stato integralmente pagato.
	Il presente atto dovrà essere subito trascritto e volturato a spese dell'acqui-
	rente, mentre il successivo atto di quietanza attestante l'avvenuto pagamento
	dell'intero prezzo dell'alloggio sarà registrato e trascritto a cura e spese del-
	l'acquirente non appena detto prezzo sarà stato corrisposto.
	L'acquirente potrà in qualsiasi momento provvedere al pagamento in unica
	soluzione della quota capitale non ancora corrisposta.
	La mancata corresponsione di sei rate consecutive importa la decadenza dal
	diritto di acquistare la proprietà.
	Entro i tre mesi successivi l'assegnatario può però sanare la morosità ed in
	tal caso è reintegrato nel suo originario diritto.
	L'acquirente decaduto ha comunque diritto alla restituzione delle somme ver-
	sate eccettuato quanto avrebbe dovuto pagare a titolo di affitto.
	In caso di ritardo nei pagamenti, salvo l'applicazione della sanzione di deca-
	denza dal diritto all'acquisto della proprietà, sono dovuti gli interessi compen-
	sativi, a norma dell'art. 1282 del Codice Civile, senza costituzione in mora, in-
	teressi da liquidarsi a cura dell'Ente nella misura del cinque per cento (5%).
	ART. 5° — L'acquirente dichiara di aver piena cognizione dei titoli giustifi-
	cativi della proprietà e dello stato ipotecario dell'alloggio acquistato epperò
	di esonerare, come di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrre la legale
	documentazione.
	L'Istituto venditore dichiara, a sua volta, che l'appartamento è esente dal-
	l'imposta sul patrimonio a termini del R.D.L. 5 ottobre 1935, Numero 1743
	convertito nella legge 14 gennaio 1937, Numero 1151.
	Ai sensi dell'art. 15, secondo comma, del D.P.R. 17-1-1959, N. 2 l'acquirente
	non appena avrà pagato integralmente il prezzo di acquisto, ha diritto alla can-
	cellazione dell'ipoteca gravante sull'alloggio oggetto del presente contratto.

Nel N. C. E. U. alla Partita **6346** mappale **147** del Comune
di **Ostuni** particella **677** subalterno **12**
con la rendita di L. **532 =**
Per il prezzo di L. **949.138** da pagarsi in n. **12** rate mensili
costanti posticipate di L. **83.049** per anni **uno** a decorrere
dal **1° luglio 1971** e quindi fino al **30 giugno 1972**
quali risultano dall'applicazione del tasso del 5%.

Il versamento delle rate mensili predetto sarà effettuato dall'acquirente unicamente sul c/c postale n. 26-2171 intestato a Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi - "Servizio Cassa Depositi e Prestiti per alienazione stabili" con il vincolo: "vincolato per prelievi unicamente a mezzo postagiro a favore del c/c postale N. 1/10179 intestato a Cassiere Cassa Depositi e Prestiti - Tesoriere Centrale dello Stato - Ricavato cessioni case popolari".

Ai sensi dell'art. 15 del D. P. R. 17-1-1959, N. 2 il trasferimento della proprietà dell'alloggio avverrà quando il prezzo suindicato sarà stato integralmente pagato. L'acquirente potrà in qualsiasi momento provvedere al pagamento in unica soluzione della quota di capitale non ancora corrisposta. La mancata corresponsione di sei rate consecutive importa la decadenza dal diritto di acquistare la proprietà. Entro i tre mesi successivi l'assegnatario può però sanare la morosità ed in tal caso è reintegrato nel suo originario diritto. L'acquirente decaduto ha comunque diritto alla restituzione delle somme versate eccettuato quanto avrebbe dovuto pagare a titolo di affitto.

N.6575

CONTRATTO DI CESSIONE IN PROPRIETA' DI ALLOGGIO

POPOLARE COSTRUITO COL CONTRIBUTO O CONCORSO DELLO

STATO CON PAGAMENTO RATEALE DEL PREZZO

(D.P.R. 17-1-1959, n. 2 e successive modificazioni)

Con la presente scrittura privata da valere quale pubblico atto, tra i sottoscritti:

1) - **Dott.FISCETTO Raffaele, nato il sette settem**

bre 1922 a Brindisi e quì domiciliato

il quale agisce unicamente nella sua qualità di Presidente dell'ISTITUTO

AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRIN-

DISI (I.A.C.P.), esclusa ogni sua personale responsabilità, a ciò autorizzato

con Delibera Consiliare in data **17 luglio 1971** che in copia

conforme trovasi allegata a precedente atto per autentica da Notaio VIN-

CENZO LOIACONO da Brindisi annotato al Numero **144.350** del

Repertorio in data **venti luglio 1971** da una parte, e:

2) - Il Signor **DE MITRI Rosa ved. Morelli, nata il 19 ot**

tobre 1912 ad Ostuni ed ivi domiciliata alla via M.

Mindelli c.11

PREMESSO

che il Signor **De Mitri Rosa**, assegnatario di un al-

loggio popolare costruito in base alla legge **8.5.1947, n.399** alloggio

compreso nel fabbricato sito nel Comune di alla

Via M.Mindelli c.11 piano **1°** scala **B** interno **28**

composto di numero **2** vani utili e numero **1½** accessori, ha chiesto,

ai sensi del D.P.R. 17-1-1959, Numero 2 e successive modificazioni, la cessione

in proprietà dell'alloggio predetto con pagamento rateale del prezzo di cessione;

— che, a seguito d'istruttoria della pratica, è stata accolta la domanda di ces-

sione in proprietà del Signor **De Mitri Rosa**

TUTTO CIO' PREMESSO

si addivene alla stipula del presente contratto. —

ART. 1° — La narrativa che precede forma parte integrante del presente contratto.

ART. 2° — Il presente contratto vincola da una parte l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (I.A.C.P.) come sopra rappresentato e dall'altra il Signor **De Mitri Rosa**

ed i suoi eredi ed aventi causa.

ART. 3° — Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 17-1-1959, N. 2 e successive modificazioni, il Signor **Dott. Fischetto Raffaele** nella

qualità di legale rappresentante dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari

della Provincia di Brindisi, vende al Signor **De Mitri Rosa**

che accetta per sè, suoi eredi ed aventi causa, l'alloggio compreso nel fabbricato

sito nel Comune di **Ostuni** alla Via **M. Mindelli c. 11**

piano 1° scala **B** interno **28** composto di numero **2** vani utili e di numero

1½ accessori oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise.

L'alloggio confina **nord: alloggio scala A int. 23 = est: via provinciale per Ceglie ed alloggio int. 29 scala B = sud: vano scala B ed alloggio int. 29 = ovest: via Mons. Mindelli**

e la sua consistenza meglio risulta dalla relativa planimetria che, firmata dalle parti, viene allegata al presente contratto sotto la lettera « A ».

Il fabbricato predetto di cui fa parte l'alloggio di cui trattasi è segnato nel

Nuovo Catasto Edilizio Urbano alla Partita **6346** mappale **147** subal-

terno **677/12** del Comune di **Ostuni** in testa **Istituto**

Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi

rendita £. 532 - p. I - categ. A/4/3^ - vani 3,5

L'alloggio viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza

l'obbligo, da parte dell'Ente proprietario, di ulteriori opere di ultimazione

o miglioria.

nistrazione dello stabile, in cui è compreso l'alloggio oggetto del presente contratto, passa al condominio stesso.

Da tale data tutte le spese per l'amministrazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, per servizi alle parti comuni, pulizia, consumo di energia elettrica per illuminazione, consumo acqua, riscaldamento, ascensore, per portierato, per imposte, sovraimposte, tasse generali e locali, per l'assicurazione contro gli incendi e per responsabilità civile, saranno stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrisposte dall'acquirente.

L'Ente proprietario ha facoltà, ai sensi dell'articolo 18, ultimo comma, del D.P.R. 17-1-1959, N. 2 di procedere ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non siano eseguiti dai condomini, recuperando la spesa.

Tale facoltà è limitata però alle opere strettamente indispensabili alla manutenzione delle parti comuni e sino a che non siasi formata la maggioranza degli assegnatari nel condominio, mentre per i singoli alloggi tale facoltà potrà essere esercitata sino a che l'Ente ne mantenga la proprietà.

ART. 11° — Le spese, imposte e tasse, presenti e future, comunque conseguenti al presente contratto, sono a carico esclusivo dell'acquirente che accetta di sostenerle con l'intesa di usufruire dei benefici fiscali di cui all'articolo 24 del D.P.R. 17-1-1959, N. 2, benefici che qui espressamente richiede.

Le parti autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari a trascrivere il presente atto.

Si dispensa lo stesso Conservatore dallo iscrivere ipoteca legale.

Il presente atto rimane depositato in atti del Notaio VINCENZO LOIACONO da Brindisi che ne autentica le firme.

Brindisi, li **ventisette luglio 1971**

F.to Dott. Raffaele Fischetto

F.ta De Mitri Rosa ved. Morelli

Numero **144483** del Repertorio.

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto dottor VINCENZO LOIACONO, Notaio in Brindisi, iscritto
nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi,

CERTIFICO

che, previa rinunzia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, i signori:

1) - Dott.FISCETTO Raffaele, nato il sette settem
bre 1922 a Brindisi e qui domiciliato

quale Presidente dell'ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI, e:

2) - DE MITRI Rosa ved.Morelli, nata il 19 ottobre
1912 ad Ostuni ed ivi domiciliata alla via M.Mindel
li c.11

della cui qualità e identità personale io Notaio sono certo, hanno apposto
in mia presenza la propria firma in calce, a margine del foglio intermedio e
sugli allegati del contratto che precede.

Richiesto in Brindisi, addì ventisette luglio milleno
vecentosettantuno.

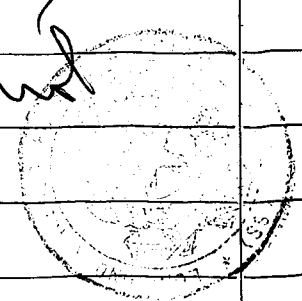
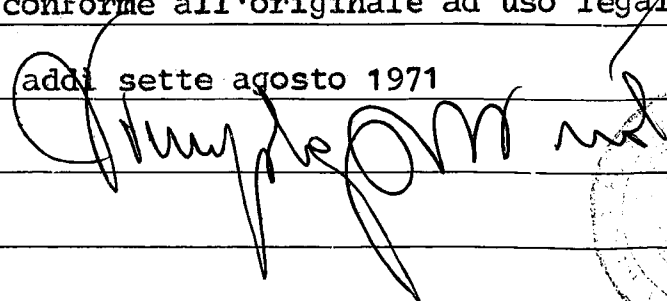
F.to Vincenzo Loiacono notaio

Registrato a Brindisi il 30 luglio 1971, n.7022

Trascritto in Lecce il 2 agosto 1971 al numero 39670
d'ordine ed al numero 35710 particolare.

E' copia conforme all'originale ad uso legale.

Brindisi, addì sette agosto 1971



In caso di ritardo nei pagamenti, salvo l'applicazione della sanzione di decadenza dal diritto all'acquisto della proprietà, sono dovuti gli interessi compensativi, a norma dell'art. 1282 C. C., senza costituzione in mora: interessi da liquidarsi a cura dell'Ente nella misura del 5%.

L'acquirente non potrà, ai sensi del I° comma dell'art. 8 della Legge 27 aprile 1962, n. 231, alienare, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'alloggio se non siano trascorsi almeno quindici (15) anni dalla data di stipula del contratto di vendita e, semprechè sia stato pagato l'intero prezzo di cessione. I contratti di alienazione stipulati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulli di pieno diritto.

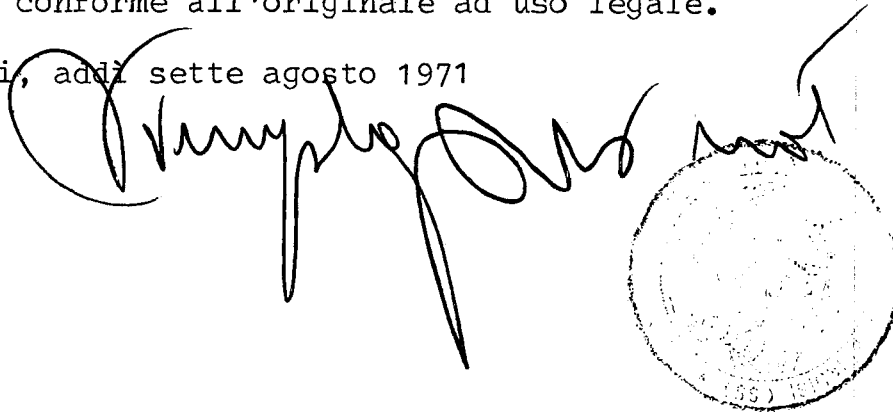
Le parti hanno rinunciato ad ogni iscrizione di ipoteca legale.

Il tutto a sensi del su citato atto al quale si faccia pieno riferimento.

F.to LoiACono notaio

Formalità eseguita in Lecce il 2 agosto 1971 al numero 39670 d'ordine ed al numero 35710 particolare
E' copia conforme all'originale ad uso legale.

Brindisi, addì sette agosto 1971

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the text. To the right of the signature is a circular notary seal, which appears to contain the text 'NOTAIO' and some other illegible details.

	Per l'effetto, l'Istituto venditore, come sopra rappresentato, dichiara di im-
	pegnarsi, come di fatto si impegna, di provvedere alla cancellazione della
	ipoteca stessa. Le spese relative saranno a carico dell'acquirente.
	ART. 6° — L'acquirente non potrà, ai sensi del primo comma dell'art. 8 della
	legge 27-4-1962, N. 231 alienare, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'al-
	loggio se non siano trascorsi almeno quindici anni dalla data di stipula del
	contratto di vendita e, semprechè sia stato pagato l'intero prezzo di cessione.
	I contratti di alienazione stipulati in violazione del divieto di cui al prece-
	dente comma sono nulli di pieno diritto.
	Ai sensi dell'art. 16, 6° comma, del D.P.R. 17-1-1959, N. 2, nel caso di trasferi-
	mento volontario dell'interessato, questi perde il diritto all'acquisto dell'alloggio
	In tale caso il predetto ha diritto alla restituzione delle somme versate, ec-
	cettuato quanto egli avrebbe dovuto pagare a titolo di affitto.
	ART. 7° — L'acquirente, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, del D.P.R. 17-1-1959,
	N. 2 sostituito dall'art. 8, 2° comma, della legge 27-4-1962, N. 231, ha facoltà
	di affittare l'alloggio, nei casi previsti dal citato art. 16 e successive modifica-
	zioni, previa consenso del Provveditore alle Opere Pubbliche (OO. PP.)
	competente per territorio, all'uso delegato con D.M. 8-1-1965, N. 172.
	La domanda di autorizzazione all'affitto, redatta in carta da bollo, sarà in-
	viata al competente Provveditore alle OO. PP. corredata dei documenti che
	comprovino i motivi per i quali viene chiesto il consenso.
	Tale consenso s'intenderà tacitamente accordato ove siano decorsi novanta
	(90) giorni dalla data di arrivo al Provveditore predetto della domanda
	senza che sia stata comunicata alcuna risposta.
	La richiesta di atti per il completamento dell'istruttoria importa sospensione
	del termine suindicato sino al completamento medesimo.
	ART. 8° — L'acquirente, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 17-1-1959, N. 2 non

	potrà conseguire, né in affitto, né in proprietà, altro alloggio delle Ammini-
	strazioni od Enti indicati nell'art. 1 del D.P.R. 17-1-1959, N. 2 o comunque
	costruito col contributo o concorso dello Stato.
	I contratti stipulati in violazione del divieto di cui al primo comma del pre-
	sente articolo sono nulli di pieno diritto.
	ART. 9° — A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione del
	presente contratto di vendita, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte
	l'alloggio oggetto del presente contratto passa al condominio costituito in
	base alle vigenti norme del Codice Civile.
	L'acquirente entrerà a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e
	gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini.
	Fino a che il condominio non sia stato però formalmente costituito, l'ammi-
	nistratore dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente con-
	tratto continuerà ad essere tenuta dall'ente proprietario al quale l'acquirente
	s'impegna di corrispondere una quota per spese generali di amministrazione
	affidenti l'alloggio vendutogli nella misura dello zero virgola trentacinque
	per cento (0,35%) annuo del prezzo di cessione dell'alloggio.
	Tutte le altre spese comunque sostenute dall'Ente proprietario per la manu-
	tenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, per imposte e sovrimposte,
	tasse generali e locali per l'assicurazione contro gli incendi e per responsa-
	bilità civile, per riscaldamento, ascensore, portierato, pulizia, consumo di
	energia elettrica per illuminazione dei locali comuni e per consumo d'acqua,
	saranno invece regolate in via amministrativa con il versamento all'Ente pro-
	prietario di una quota mensile provvisoria, salvo conguaglio in sede di ren-
	dicono da effettuarsi annualmente od al momento della cessazione dell'am-
	ministrazione da parte dell'Ente stesso. pari a £.3.030 - - - -
	ART. 10° — Dalla data della formale costituzione del condominio, l'ammi-

